



## REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DELLA FEDERAZIONE SPORT SORDI ITALIA (FSSI)

### TITOLO I

#### PRINCIPI CONTABILI E GESTIONALI

##### Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la struttura del bilancio federale, individua i criteri di redazione delle scritture contabili e delle relative procedure, e indica i principi guida per la gestione economico patrimoniale e finanziaria della Federazione.

##### Art. 2 - Principi guida

1. L'attività amministrativa e gestionale della Federazione è attuata in ottemperanza allo Statuto Federale, ai principi e criteri amministrativi e contabili approvati dal Consiglio Nazionale del CIP ed alle disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni con personalità giuridica di diritto privato.

2. La gestione amministrativa della Federazione è improntata ed ispirata ai seguenti principi contabili di riferimento:

- modello contabile economico-patrimoniale coerente con la disciplina civilistica, per quanto applicabile e con i principi ed i criteri amministrativo contabili stabiliti dal CIP;
- dottrina in materia contabile per le aziende non profit;
- equilibrio e competenza economica;
- prudenza e veridicità.

3. La Federazione provvede alla realizzazione dei fini istituzionali con le risorse proprie e con i contributi assegnati dal CIP.

4. Le risorse disponibili sono utilizzate nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità. I contributi erogati dal CIP sono finalizzati conformemente a quanto previsto dalla deliberazione di finanziamento.

5. Il ricorso all'indebitamento deve essere coerente con un piano di ammortamento compatibile con le disponibilità finanziarie certe. L'accensione di mutui o prestiti pluriennali dovrà essere preventivamente sottoposta per l'approvazione al CIP.

6. Il modello contabile della Federazione è di tipo economico – patrimoniale il cui schema di bilancio è fornito dal CIP.



## TITOLO II

### CAPO I

#### BILANCIO DI PREVISIONE

##### Art. 3 - Principi generali

1. La gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Federazione è attuata in base al **Bilancio di previsione** deliberato dal Consiglio Federale **entro il 30 novembre** di ogni anno.
2. L'unità temporale della gestione è l'esercizio che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
3. La gestione della Federazione è unica, come unico è il relativo bilancio.
4. Il Bilancio di previsione è redatto secondo lo schema stabilito dal Consiglio Nazionale del CIP e in termini di competenza economica.
5. Nel Bilancio di previsione i ricavi sono classificati secondo le fonti di provenienza e la tipologia e i costi sono classificati per programmi, progetti e destinazioni di spesa.
6. Nel Bilancio di previsione è indicato il fondo di dotazione presunto alla data di inizio dell'esercizio, fondo il cui stanziamento non deve essere inferiore al 3% della media aritmetica dell'ammontare dei costi (costi della produzione, oneri finanziari, oneri straordinari, imposte sul reddito) relativi agli ultimi tre esercizi.
7. Il Bilancio di previsione ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa. Tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per effetto di spese ed entrate ad esse rispettivamente correlate.
8. Il Bilancio di previsione è formulato con l'osservanza del principio dell'equilibrio economico, rappresentato dal corretto bilanciamento fra costi e ricavi.
9. La gestione in perdita può essere eccezionalmente prevista a condizione che non abbia carattere strutturale, essendo salvaguardato l'equilibrio economico di periodo medio-lungo, e la perdita di esercizio non ecceda il limite del fondo di dotazione presunto alla data di inizio dell'esercizio. Nel caso in cui la perdita presunta comportasse il superamento di detto limite, al bilancio preventivo dovrà essere apportata la variazione necessaria per assicurare il rispetto di tale condizione.

##### Art. 4 - Struttura e formazione del Bilancio di Previsione

1. Il Bilancio di previsione è composto dai seguenti documenti:
  - Preventivo economico;
  - Piano degli investimenti e delle dismissioni;
  - Piano dei flussi di tesoreria.



# Federazione Sport Sordi Italia

Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico

2. Il Preventivo economico, recante la previsione dei ricavi, distinti fra contributi assegnati dal CIP e ricavi direttamente prodotti dalla Federazione, e la previsione dei costi, distinti tra costi per l'attività sportiva e costi per il funzionamento, è costituito dai seguenti documenti:

- un quadro riepilogativo che rappresenta i principali aggregati di conti e di ricavi,
- un quadro analitico che espone i conti e i ricavi in dettaglio,

3. Ai quadri riepilogativo e analitico del Preventivo economico sono allegati, rispettivamente, il quadro riepilogativo e il quadro analitico dei Preventivi economici dei Comitati e Delegazioni Regionali.

4. Il Piano degli investimenti e delle dismissioni riguarda la posizione degli investimenti e dismissioni delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie (impianti sportivi, fabbricati, software, ecc.) con dettaglio degli effetti patrimoniali (incrementi/decrementi) e finanziari (pagamenti/incassi) delle suddette operazioni.

5. Il Piano dei flussi di tesoreria riguarda la previsione delle entrate e delle uscite di tesoreria della Federazione per la realizzazione dei programmi di attività e di spesa.

6. Il Bilancio di previsione è accompagnato:

a) dalla relazione del Presidente della Federazione recante le linee programmatiche e gli obiettivi per l'attività sportiva agonistica, per la preparazione paralimpica/alto livello, per la promozione dello sport giovanile, per il sostegno agli atleti di alto livello, per l'organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, per la formazione ricerca e documentazione, per l'attività antidoping, la specifica dell'utilizzo dei contributi ordinari CIP per attività sportiva e per il funzionamento, il dettaglio dell'utilizzo di eventuali contributi di enti pubblici o privati con specifici vincoli di destinazione, la previsione di eventuale accensione di mutui o prestiti pluriennali, l'indicazione dei criteri in base ai quali sono stati quantificati i ricavi e i costi presunti di esercizio nonché dei motivi degli scostamenti rispetto alle previsioni relative all'esercizio in corso e delle cause della formazione dell'eventuale perdita di esercizio presunta. Nella relazione stessa sono, inoltre, riportati i costi per il funzionamento delle strutture centrali e periferiche della Federazione;

b) dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti recante valutazioni in ordine all'attendibilità dei ricavi, alla congruità dei costi, degli investimenti e dei finanziamenti e all'equilibrio economico e finanziario risultante dai documenti del Bilancio di previsione.

7. Gli stanziamenti previsionali dei ricavi sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilità, mentre quelli relativi alle uscite sono iscritti in relazione a programmi definiti che possono ricomprendere più progetti.

8. L'equilibrio di bilancio può essere realizzato anche con l'utilizzazione di riserve e utili riportati a nuovo al netto dei fondi destinati a particolari finalità, a condizione che sia ottemperato a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente articolo 3.



## Art. 5 - Accantonamento per rischi ed oneri

1. A fronte di prevedibili costi per liti, arbitraggi, risarcimenti e cause legali in corso possono essere inseriti nel Preventivo economico accantonamenti per rischi e oneri.
2. Detti appostamenti, essendo relativi a passività la cui esistenza è solo eventuale (passività potenziali o fondo rischi), possono essere previsti solo quando ricorrono le seguenti condizioni:
  - a) disponibilità, al momento della formazione del Bilancio di previsione, di informazioni che facciano ritenere probabile il verificarsi degli eventi comportanti il sorgere della passività o della diminuzione di una attività;
  - b) possibilità di stimare con sufficiente ragionevolezza l'entità dell'onere.
3. Sugli accantonamenti non possono essere assunti impegni né emessi ordini di pagamento se prima non siano stati utilizzati a tal fine i fondi già iscritti nel passivo patrimoniale chiuso al 31 dicembre dell'esercizio precedente e non sia stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

## Art. 6 - Approvazione Bilancio di Previsione

Il Bilancio di previsione è deliberato dal Consiglio Federale nel termine stabilito dal CIP e sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del CIP.

## Art. 7 - Esercizio provvisorio

1. Nel caso in cui non sia intervenuta, con l'inizio dell'esercizio, l'approvazione del bilancio preventivo da parte del Consiglio Federale o del CIP, la Federazione opera in esercizio provvisorio. Durante l'esercizio provvisorio è garantita l'attività sportiva e l'attività di funzionamento ordinaria.
2. L'esercizio provvisorio consente di utilizzare le risorse previste nel bilancio preventivo in ragione di un dodicesimo per ciascun mese di vigenza dell'esercizio provvisorio stesso, con esclusione delle spese tassativamente previste dalla legge o di quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

## Art. 8 - Variazioni e storni ai programmi o agli stanziamenti di bilancio

1. Variazioni o storni attinenti ai programmi e/o agli stanziamenti riportati nel Preventivo economico possono essere deliberati dal Consiglio Federale entro il 30 novembre dell'anno cui si riferisce il Preventivo economico stesso.
2. Le modifiche ai programmi e/o agli stanziamenti di bilancio, se comportanti nuove o maggiori spese, sono ammesse solo se è assicurata la loro copertura.
3. La variazione degli stanziamenti di bilancio si rende necessaria nel caso in cui nel corso dell'anno emerga una perdita di esercizio non riportata nel Preventivo economico.



# Federazione Sport Sordi Italia

Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico

4. In tal caso, se la perdita di esercizio presunta, non trovi in tutto o in parte copertura nelle riserve e negli utili degli esercizi precedenti e risulti eccedente rispetto allo stanziamento del fondo di dotazione, al Bilancio di previsione dovranno essere apportate le variazioni necessarie per assicurare il rispetto della condizione prevista nell'ultimo comma del precedente articolo 3.
5. I provvedimenti relativi alle variazioni di programmi o di stanziamenti di bilancio si concludono con un quadro sintetico delle variazioni stesse e sono soggette all'approvazione della Giunta Nazionale del CIP, cui devono essere sottoposti unitamente alla relazione recante il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, nei seguenti casi:
- a) variazioni nella ripartizione dei contributi assegnati dal CIP tra costi per l'attività sportiva e costi per il funzionamento;
  - b) variazioni per effetto dell'assegnazione di contributi integrativi da parte del CONI ;
  - c) variazioni nell'utilizzo di contributi del CIP finalizzati alla realizzazione di specifici programmi di attività;
  - d) rifinanziamento di programmi di attività e di spesa in relazione alle risultanze economico-patrimoniali dell'esercizio precedente, ovvero a seguito di maggiori ricavi rispetto al previsto;
  - e) variazioni dei flussi di tesoreria e dei costi per l'accensione di mutui o di prestiti pluriennali;
  - f) variazioni al piano degli investimenti e dismissioni;
  - g) modifiche dei programmi di gestione di beni immobili di proprietà del CONI.
6. il Presidente della Federazione, previa determinazione del Consiglio Federale, può effettuare degli storni/variazioni interne allo stesso obiettivo/programma di Bilancio, fino ad un importo massimo di € 5.000,00, con proprio atto deliberativo da portare a ratifica del Consiglio Federale, nella prima riunione utile;
7. Tutte le variazioni e gli storni che incidono sul Preventivo economico sono comunicate al CIP.
8. Le modifiche o variazioni possono essere deliberate dalla Federazione entro e non oltre il 30 novembre, salvo casi eccezionali da motivare.

## CAPO II

### BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO

#### Art. 9

### BILANCIO D'ESERCIZIO

1. Il Bilancio d'Esercizio è composto dai seguenti documenti:

Conto economico, che presenta una struttura speculare rispetto a quella del Preventivo economico, evidenziando i componenti positivi e negativi della gestione, secondo il criterio della competenza economica, in conformità agli schemi forniti dal CIP;

Stato patrimoniale, che riporta la consistenza delle attività e delle passività della Federazione, secondo una struttura ispirata allo schema previsto dall'articolo 2424 del codice civile in conformità agli schemi di bilancio forniti dal CIP;





# Federazione Sport Sordi Italia

Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico

Nota integrativa, che costituisce il documento di natura tecnico-contabile relativo all'andamento della gestione della Federazione, ai fatti di rilievo verificatesi dopo la chiusura dell'esercizio e ad ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della migliore comprensione dei dati contabili.

2. Il Conto economico, redatto secondo uno schema a struttura scalare, contiene i ricavi classificati per fondi di provenienza e tipologia e i conti classificati per destinazione.

3. Nello Stato patrimoniale le attività sono classificate secondo il principio della destinazione economica, ossia in base alla destinazione di un elemento patrimoniale nella gestione della Federazione. Il principio della destinazione economica comporta che poste contabili di identica natura possono trovare diversa collocazione in bilancio a seconda che rappresentino investimenti in breve durata (attivo circolante-attività che non costituiscono immobilizzazioni), ovvero riguardino investimenti durevoli (immobilizzazioni finanziarie).

4. Per quanto riguarda la passività, lo Stato patrimoniale è suddiviso nelle seguenti macroclassi:  
Patrimonio netto, che comprende il fondo di dotazione e i risultati economici di ciascun esercizio rappresenta la differenza tra le attività e le passività patrimoniali ed indica perciò i mezzi della Federazione;

Fondo per rischi ed oneri, che concerne le passività indeterminate nell'importo o nella data di sopravvenienza;

Trattamento di fine rapporto, riguardante gli accantonamenti annuali effettuati per costituire un fondo relativo all'indennità da corrispondere all'atto della cessazione del rapporto di lavoro al personale assunto direttamente dalla Federazione;

Debiti, concernente le passività certe o determinate.

5. La nota integrativa è il documento illustrativo di natura tecnico - contabile contenente ogni eventuale informazione e schema utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.

Si articola nelle seguenti quattro parti:

- a. Criteri di valutazione utilizzati nella redazione del bilancio d'esercizio;
- b. Analisi delle voci dello stato patrimoniale;
- c. Analisi delle voci del conto economico;
- d. Altre notizie integrative.

6. Le informazioni dettagliate contenute nella nota integrativa devono in ogni caso riguardare, anche ai sensi dell'art. 2427 del codice civile:

l'illustrazione delle risultanze finanziarie complessive, rappresentata dalla situazione di tesoreria;  
la composizione dei contributi, distinti per natura;  
l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;  
la destinazione dell'utile o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento della perdita;





# Federazione Sport Sordi Italia

Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico

la composizione dei crediti e debiti per ammontare e per anno di formazione nonché, per i crediti, la loro classificazione in base al diverso grado di esigibilità;  
il numero dei dipendenti, ripartito per categorie lavorative e l'ammontare delle indennità riconosciute ai componenti degli organi gestionali, commissioni federali e dei compensi spettanti ai Revisori dei Conti;  
l'elenco dei più rilevanti contenziosi in essere alla data di chiusura dell'esercizio ed i connessi accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri.

7. Il Bilancio Consuntivo d'Esercizio è accompagnato :

a) dalla relazione del Presidente che descrive l'andamento della gestione della Federazione , illustra i risultati conseguiti, nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e, in particolare, contiene:

- a. i criteri di attribuzione delle risorse per la realizzazione dei fini statutari (allocazione delle risorse in termini percentuali tra funzionamento ed oneri generali ed attività sportiva, come articolate secondo l'organizzazione federale);
- b. i raffronti dei ricavi e dei costi con quelli dell'esercizio precedente e valutazioni sulla efficacia ed efficienza della gestione amministrativa;
- c. programmi di attività stabiliti in sede previsionale, eventuali variazioni e grado di realizzazione;
- d. i programmi realizzati per il potenziamento dell'impiantistica sportiva, per la ricerca scientifica e/o tecnologica, per lo sviluppo organizzativo;
- e. i risultati conseguiti nell'attività di preparazione paralimpica o di alto livello e nell'attività di promozione sportiva;
- f. le informazioni sulla attività di formazione dei quadri tecnici e dirigenziali.

b) dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, recante il parere sulla corrispondenza tra i dati risultanti dalle scritture contabili e quelli esposti nei documenti, nonché le valutazioni in ordine alla conformità della gestione alla normativa vigente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in particolare, deve:

Attestare:

- a. la corrispondenza dei dati riportati nel bilancio dell'esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;
- b. l'esistenza delle attività e delle passività e la loro corretta esposizione in bilancio nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio;
- c. la correttezza dei risultati economici della gestione e della situazione patrimoniale di fine esercizio;



# Federazione Sport Sordi Italia

Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico

d. l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;

Effettuare analisi e fornire informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio (economico, finanziario e patrimoniale) e, in caso di perdita d'esercizio, fornire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento perché, comunque, venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio;

- Esprimere valutazioni sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Verificare l'osservanza delle norme che presiedono la formazione, l'impostazione del bilancio dell'esercizio e la relazione sulla gestione predisposta dal Presidente della Federazione;

8. Il Bilancio d'Esercizio è deliberato dal Consiglio Federale entro il 31 marzo di ciascun anno e sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del CIP entro 15 giorni dalla data della deliberazione che deve anche indicare la destinazione dell'eventuale utile e le modalità di copertura dell'eventuale perdita dell'esercizio.

9. Il Bilancio d'Esercizio deve essere sottoposto alle determinazioni dell'Assemblea Federale nel caso in cui non abbia riportato il parere favorevole dal Collegio dei Revisori dei Conti o l'approvazione della Giunta Nazionale del CIP.

## TITOLO III

### NORME E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE ISCRIZIONI A BILANCIO

#### Art. 10 – Principi generali

Le attività, le passività, i costi e i ricavi sono iscritti a bilancio con l'osservanza dei principi stabiliti dall'articolo 2423 bis del Codice Civile.

#### Art. 11 – Criteri di valutazione delle immobilizzazioni

1. Gli immobili, i mobili, gli impianti, i macchinari e le attrezzature sono iscritti nella situazione patrimoniale al costo di acquisto eventualmente rivalutato secondo le disposizioni di legge, al netto dei relativi ammortamenti.
2. Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate mediante la determinazione dell'ammortamento, calcolato in base alle aliquote stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le immobilizzazioni immateriali vengono ridotte in ciascun esercizio di una quota annua di ammortamento conformemente al periodo del loro presumibile utilizzo.



# Federazione Sport Sordi Italia

Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico

4. Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che alla data di chiusura dell'esercizio si ritenessero durevoli, mentre i titoli sono iscritti al prezzo di realizzo.

## Art. 12 Ratei e risconti

1. I ratei e i risconti si riferiscono a fatti economici di competenza di due o più esercizi.
2. Nella voce "ratei attivi" è iscritta la quota parte dei ricavi di competenza economica dell'esercizio e in quella "risconti attivi" la quota parte dei costi rilevati nell'esercizio la cui competenza economica è dei successivi esercizi, per obbligazioni a carico o beneficio della Federazione.
3. Nella voce "ratei passivi" è iscritta la quota parte dei costi di competenza economica dell'esercizio e in quella "risconti passivi" la quota parte dei ricavi rilevati nell'esercizio la cui competenza economica è dei successivi esercizi, per obbligazioni a carico o beneficio della Federazione.

## Art. 13 – Crediti e debiti

1. I crediti, consistenti nel diritto ad esigere ad una data scadenza somme dovute da determinati soggetti, sono iscrivibili a bilancio:
  - a) se trattasi di crediti originati da ricavi per operazioni di gestione caratteristica a breve termine, alla data di trasferimento del diritto di proprietà nel caso in cui derivino dallo scambio di beni e alla data di esecuzione della prestazione nel caso in cui derivino dall'erogazione di servizi;
  - b) se non sono originati da ricavi, alla data in cui sia accertata. in base a criteri giuridici, l'esistenza di un "titolo" effettivamente rappresentativo dell'obbligazione di terzi verso il Comitato.
2. I debiti rappresentano obbligazioni a pagare determinate somme a scadenze prestabilite, derivanti di solito dall'acquisto di beni e servizi. Fra i debiti devono essere comprese anche le somme che devono essere pagate per oneri retributivi o contributivi concernenti il personale nonché per imposte, acquisizione di finanziamenti e ad altro titolo.
3. I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti nello Stato patrimoniale quando rischi, oneri e benefici significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti. Per i beni acquistati detto trasferimento si realizza con il passaggio del titolo di proprietà e, in particolare, alla data di ricevimento del bene, ovvero alla data di spedizione in caso in cui sia prevista la consegna franco stabilimento o magazzino del fornitore.
4. I debiti relativi a servizi sono rilevati in bilancio quando i servizi sono stati resi, cioè quando la prestazione è stata effettuata.
5. Le somme pagate ai fornitori di beni e servizi prima del verificarsi delle condizioni sopra esposte sono rilevate tra i crediti come "anticipi a fornitori".





# Federazione Sport Sordi Italia

Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico

6. I debiti sorti per operazioni di finanziamento o per ragioni diverse dall'acquisizione di beni e servizi, sono rilevati in bilancio quando sorge l'obbligazione della Federazione verso la controparte;

in particolare:

- i mutui sono evidenziati all'atto di perfezionamento per l'ammontare della quota capitale con rilevazione contabile, allorquando si verifica l'erogazione di fondi ed il pagamento delle rate;
- i prestiti obbligazionari sono rilevati nei limiti in cui sono stati sottoscritti;
- gli stipendi, le ritenute fiscali e i contributi ad essi relativi, sono rilevati secondo la loro competenza temporale;
- le provvigioni su vendite sono rilevate contestualmente al maturare dei relativi ricavi.

7. Non è ammessa l'iscrizione di crediti e debiti che non siano riferiti a obbligazioni esistenti.

8. I crediti possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare o vi siano stati atti esecutivi con esito negativo.

9. La cancellazione di crediti e debiti iscritti a bilancio deve formare oggetto di motivata deliberazione del Consiglio Federale, da adottare, su conforme parere del Collegio dei Revisori dei Conti, almeno una volta all'anno in occasione della deliberazione del Bilancio dell'Esercizio.

## TITOLO IV

### GESTIONE FINANZIARIA E DI CASSA

#### CAPO I - RICAVI

##### Art. 14 - Accertamento e riscossione delle entrate

1. L'Ufficio Amministrazione provvede alla contabilizzazione dei ricavi di esercizio determinando, previo accertamento dei titoli e in base ai documenti giustificativi comportanti il diritto ad iscriverli in bilancio, l'esatta somma dovuta alla Federazione e il soggetto debitore.
2. Il ricavo è accertato quando, appurata la ragione del credito sul base della lettera, del contratto o della deliberazione che stabilisca il diritto alla futura riscossione di una somma determinata, l'ammontare del conseguente credito è iscritto mediante annotazione nelle scritture federali con imputazione al programma e alla voce del Bilancio di previsione cui è riferibile.
3. In caso di rilevazione di proventi relativi ad esercizi precedenti, gli stessi sono contabilizzati tra i "proventi straordinari" all'esercizio in corso.
4. I crediti sono riscossi tramite l'Istituto di credito cui è affidata la gestione del servizio di cassa e sono contabilizzate dall'Ufficio Amministrazione.



# Federazione Sport Sordi Italia

Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico

5. La contabile di incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun esercizio, sono firmate dal Segretario Generale e dal Responsabile dell'Ufficio Amministrazione che attesta la regolarità della documentazione dell'entrata ovvero dai loro rispettivi delegati.
6. Le contabili d'incasso sono cronologicamente registrate nell'apposito registro a seguito dell'inoltro dell'Istituto cassiere.
7. L'Istituto cassiere non può ricusare l'esazione di somme che vengono versate a favore della Federazione.
8. Gli incassi pervenuti direttamente alla Federazione devono essere subito versate all'Istituto cassiere al quale con periodicità non superiore a due mesi devono affluire anche gli incassi introitati tramite il servizio dei conto correnti postali.
9. Il Segretario Generale cura che tutti gli adempimenti relativi all'accertamento, alla riscossione e al versamento delle riscosse siano puntualmente eseguiti.

## CAPO II - COSTI

### Art. 15 – Effettuazione delle spese

1. Le somme dovute dalla Federazione a creditori determinati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido e le somme destinate a specifiche finalità in base a deliberazioni approvate, se previsto, dal CONI, costituiscono costi a carico dell'esercizio nel corso del quale le relative obbligazioni vengono a scadenza e gravano sugli stanziamenti relativi ai pertinenti programmi e voci di costo o degli investimenti del Bilancio di previsione dell'esercizio.
2. Con l'approvazione del Bilancio di previsione e delle relative variazioni e senza la necessità di ulteriori atti, sono imputate a carico delle pertinenti voci di costo le spese inerenti a:
  - oneri derivanti da disposizioni di legge e da contratti;
  - interessi per rate di ammortamento di mutui e prestiti;
  - interessi di preammortamento di mutui e prestiti ed ulteriori oneri accessori;
  - oneri retributivi e contributivi per personale dipendente.
3. I costi e gli investimenti possono essere imputati solo a carico dell'esercizio in corso, ad eccezione di quelli che, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, sia indispensabile assumere a carico degli esercizi successivi e delle spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti, che possono estendersi a più esercizi, quando ciò rientri nelle consuetudini o quando ne sia riconosciuta la necessità o la convenienza.
4. I costi sono assunti con deliberazione del Consiglio Federale.
5. Copia delle deliberazioni comportanti costi pluriennali straordinari è inviata al CONI.
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 23 , comma 3 lettera e) , dello Statuto Federale in ordine alla competenza del Presidente ad adottare provvedimenti d'urgenza in sostituzione del Consiglio Federale , lo stesso può delegare il Presidente ad effettuare le spese specificando le





# Federazione Sport Sordi Italia

Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico

voci di bilancio cui si riferisce la delega e i relativi limiti entro i quali devono essere contenute le spese delegate.

7. La delega di cui al precedente comma non può essere durata superiore all'anno e/o quadriennio olimpico, è revocabile in ogni momento e non può avere ad oggetto oneri connessi all'accettazione di lasciti e donazioni né contributi a società sportive e altri trasferimenti passivi.

8. All'effettuazione delle spese relative all'attuazione di programmi di attività concernenti il funzionamento e l'organizzazione degli affari federali provvede il Segretario Generale, nei limiti degli stanziamenti previsti nelle pertinenti voci di bilancio, con autonomi poteri.

9. I costi non possono comunque superare i limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio né essere poste a carico di esercizi finanziari già chiusi alla data del relativo provvedimento.

10. In caso di rilevazione di costi relativi ad esercizi precedenti, gli stessi devono essere contabilizzati tra gli "oneri straordinari" (sopravvenienze passive) dell'esercizio in corso.

## Art. 16 – Registrazione dei costi e delle immobilizzazioni

1. Tutti gli atti che comportano oneri a carico del bilancio federale devono essere annotati, a cura del Responsabile dell'Ufficio Amministrazione, nelle apposite scritture, previa verifica della regolarità della spesa e della relativa documentazione.

2. La registrazione delle spese è effettuata mediante imputazione degli oneri ai pertinenti programmi e conti del Bilancio di previsione.

3. Gli ordinativi di spesa che non siano ritenuti regolari ai sensi dei precedenti commi sono rimessi con motivata relazione dal Responsabile dell'Ufficio Amministrazione al Segretario Generale che con deliberazione propria può dare corso alla registrazione della spesa.

4. L'ordine di registrazione dell'impegno di spesa non può essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo programma o che sia da imputare ad un programma diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai debiti anziché alla competenza o viceversa.

## Art. 17 - Liquidazione delle spese

1. Alla liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, provvede il Responsabile dell'Ufficio competente, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori, previa verifica della regolarità della fornitura o dei lavori.

2. I lavori e le forniture di importo superiore a 200.000,00 Euro, IVA esclusa, possono essere soggetti a collaudo o a verifica di regolare esecuzione anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite in contratto.

3. Il collaudo non può essere effettuato dalle persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano stipulato o approvato il contratto.





## Art. 18 – Pagamento delle spese

1. Il pagamento dei debiti è ordinato mediante emissione di disposizioni di pagamento numerati progressivamente e tratti sull'Istituto di credito cui è affidato il servizio di cassa.
2. Gli ordinativi di pagamento sono predisposti dall'Ufficio Amministrazione, previa verifica della liquidazione della spesa effettuata a norma del precedente articolo 16 e della regolarità contabile e fiscale della relativa documentazione.
3. Gli ordinativi di pagamento, firmati dal Segretario Generale o dal suo delegato, contengono i seguenti dati:
  - esercizio economico di riferimento;
  - dati anagrafici o denominazione, residenza o sede, del beneficiario;
  - importo in cifre e lettere;
  - causale del pagamento-descrizione;
  - modalità di estinzione del pagamento;
  - data di emissione.
4. Gli ordinativi di pagamento sono corredati, a seconda dei casi, dei documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, delle forniture o dei servizi, dei verbali di collaudo ove richiesti, dei buoni di carico quando si tratti dei beni inventariabili ovvero di buoni di consegna per materiale da assumere in carico nei registri di magazzino, della copia o della annotazione degli estremi del provvedimento di disposizione della spesa, della fattura completa della dichiarazione di liquidazione e di ogni altro documento che giustifichi la spesa.
5. La documentazione della spesa allegata agli ordinativi di pagamento è con questi conservata agli atti per non meno di dieci anni.
6. L'estinzione delle disposizioni di pagamento è effettuata in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori, ovvero mediante commutazione negli altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancari e postali, secondo la scelta operata dal creditore.
7. Il Consiglio Federale può autorizzare il Segretario Generale e/o uno o più dirigenti o funzionari federali ad utilizzare mezzi di pagamento elettronici. Il provvedimento di autorizzazione ne fissa i limiti.
8. La dichiarazione di accreditamento o di commutazione, che costituisce la quietanza del creditore, deve risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi all'operazione ed il timbro dell'Istituto cassiere, ovvero da ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale.
9. Su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli di spesa, gli ordinativi di pagamento possono essere estinti presso lo sportello dell'Istituto cassiere, con acquisizione della firma di quietanza del creditore.
10. Gli ordinativi di pagamento che risultano non estinti alla data di chiusura dell'esercizio sono dall'Istituto cassiere restituiti alla Federazione ai fini del loro annullamento e conseguente rettifica delle scritture contabili.



## CAPO III - GESTIONE DI CASSA

### Art. 19 – Servizi di cassa

1. Il Consiglio Federale delibera l'apertura di conto correnti presso uno o più Istituti di credito che abbiano offerto le condizioni migliori e determina, su proposta del Segretario Generale, i poteri di firma su detti conti.
2. Il Consiglio Federale può anche deliberare l'apertura di conto correnti postali e l'utilizzo dei servizi di bancoposta.

### Art. 20 - Servizi di cassa interni

1. Per particolari esigenze gestionali è istituito presso l'Ufficio Amministrazione un servizio di cassa interno.
2. Il Consiglio Federale può inoltre istituire apposito servizio di cassa interno per le specifiche esigenze gestionali attinenti all'organizzazione e al funzionamento.
3. Gli incarichi di cassiere per i servizi di cui ai precedenti commi sono conferiti dal Segretario Generale a dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per un periodo non superiore a quattro anni e sono rinnovabili.
4. Ai cassieri sono assegnati dal Segretario Generale all'inizio di ogni anno finanziario fondi di ammontare non superiore, per ciascuno, ad Euro 5.000,00. Detti fondi sono reintegrabili durante l'esercizio, previa rendicontazione delle somme già spese.
5. Con i fondi cassa interni di cui al precedente comma si possono sostenere, qualora per motivi di urgenza o in considerazione dell'esiguità dell'importo non siano praticabili le ordinarie modalità di pagamento, le minute spese di ufficio, le spese postali, le spese relative a piccole acquisizioni, riparazioni e manutenzioni di mobili, locali, apparati, attrezzature ad altre dotazioni anche informatiche e telematiche, le spese attinenti all'utilizzazione di veicoli, ai trasporti, alle spedizioni di corrispondenza, all'acquisto di giornali e periodici, all'erogazione di acconti per gli oneri inerenti a trasferte, agli oneri di rappresentanza e al pagamento di corrispettivi per la pubblicazione di bandi e avvisi nonché, nei casi di urgenza e sempre che non sia possibile provvedere con le ordinarie modalità di pagamento, ogni altra spesa comunque connessa con l'ordinaria gestione.
6. I cassieri sono responsabili della custodia e della corretta gestione dei fondi ad essi assegnati ed effettuano la registrazione cronologica di tutte le operazioni di cassa eseguite di cui danno rendiconto corredato dei documenti giustificativi dai quali deve risultare la natura e l'importo della spesa.
7. Nessun pagamento può essere eseguito dai cassieri senza l'autorizzazione del Segretario Generale.
8. Il destinatario di anticipazioni concesse con il fondo cassa deve presentare rendicontazione entro cinque giorni dalla conclusione dell'operazione o dell'incarico ricevuto.



# Federazione Sport Sordi Italia

Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico

9. Il Responsabile dell'Ufficio Amministrazione imputa le spese sostenute con i fondi cassa interni ai pertinenti programmi e voci di bilancio, sulla base dei dati risultanti dai rendiconti ammessi a discarico.
10. Le disponibilità dei fondi al 31 dicembre di ogni esercizio sono versate all'Istituto incaricato del servizio di cassa.

## TITOLO V

### EFFETTUAZIONE DI SPESE MEDIANTE FUNZIONARI DELEGATI

#### Art. 21- Disciplina

1. Il Consiglio Federale, per esigenze relative all'organizzazione di manifestazioni sportive in sedi decentrate e alle trasferte delle squadre italiane partecipanti alle manifestazioni sportive che si svolgono all'esterno e per ogni altra esigenza di spesa che non possa essere agevolmente soddisfatta direttamente dalla Segreteria Federale, può conferire a dipendenti o collaboratori federali delega ad effettuare spese a carico del bilancio della Federazione, assegnando a tal fine agli incaricati una congrua dotazione finanziaria.
2. Entro quindici giorni dal termine dell'incarico il destinatario della delega deve giustificare l'utilizzazione della somma ricevuta, dando rendiconto delle spese sostenute e consegnando la documentazione inerente alle spese stesse. I rendiconti di cui sia accertata la regolarità contabile sono ammessi a discarico.

## TITOLO VI

### GESTIONE PATRIMONIALE

#### Art. 22 – Classificazione ed inventariazione dei beni

1. Tutti i beni costituenti oggetto del patrimonio della Federazione devono essere iscritti in un libro inventario tenuto dalla Segreteria Federale ed aggiornato all'inizio di ogni anno.
2. Le immobilizzazioni materiali, consistenti nei beni immobili e mobili facenti parte del patrimonio federale, sono iscritte in separati inventari in conformità a quanto stabilito nei successivi articoli.
3. Le immobilizzazioni immateriali, consistenti nei costi sostenuti per l'acquisto di softwares, per la realizzazione di marchi e per oneri pluriennali, sono iscritti nell'inventario dei beni mobili.
4. In base alle risultanze del libro degli inventari si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.



# Federazione Sport Sordi Italia

Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico

## Art. 23 – Inventario dei beni immobili

Nell'inventario dei beni immobili sono riportati:

- a) la denominazione, l'ubicazione e la destinazione;
- b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali completi ed aggiornati e la rendita imponibile;
- c) le servitù e gli oneri da cui sono gravati;
- d) il costo d'acquisto e le eventuali successive variazioni del valore, anche in dipendenza di interventi di manutenzione straordinaria;
- e) gli eventuali proventi e il titolo di loro provenienza.

## Art. 24 – Classificazione dei beni mobili

I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:

- a) mobili, arredi ed oggetti d'arte;
- b) attrezzature d'ufficio, macchine per scrivere e per il calcolo, apparecchiature informatiche;
- c) attrezzature e strumenti scientifici, tecnici e sportivi;
- d) materiale bibliografico e supporti audiovisivi;
- e) programmi elettronici;
- f) autovetture ed automezzi;
- g) titoli e valori;
- h) altri beni mobili non compresi nelle precedenti categorie.

## Art. 25 – Inventario dei beni mobili

1. L'inventario dei beni mobili contiene per ciascun bene le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione e la descrizione;
- b) il luogo in cui si trova;
- c) la quantità ed il numero;
- d) la classificazione "nuovo", "usato", "fuori uso";
- e) il valore.

2. Il Consiglio Federale definisce con propria deliberazione i criteri per la dichiarazione del "fuori uso".

## Art. 26– Carico e scarico dei beni mobili

1. I beni mobili sono inventariati in base ai titoli di acquisto e sono cancellati dall'inventario con provvedimento del Consiglio Federale per perdita, cessione o altre cause.
2. Nel caso di cancellazione dall'inventario di beni dichiarati "fuori uso" dei quali risulti accertata l'impossibilità di recupero economico, il Consiglio Federale stabilisce altresì le modalità di eliminazione dei beni stessi.





## TITOLO VII

### GESTIONE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

#### Art.27 – Principi generali

1. La gestione delle strutture territoriali della Federazione è disciplinata dalle norme del presente Titolo e dalle relative disposizioni di attuazione deliberate dal Consiglio Federale.
2. Il Consiglio Federale assegna ogni anno a ciascun Delegato Regionale /Provinciale una dotazione finanziaria per le spese relative al funzionamento e all'attuazione dei programmi di attività del Delegato stesso. Dette dotazioni sono integrate nel corso dell'anno con le eventuali somme incassate dalla Federazione per corrispettivi e contributi destinati da soggetti pubblici o privati a determinati Organi periferici federali.

#### Art. 28– Piani di spesa annuali

1. Il Delegato Regionale/Provinciale, in base alla dotazione finanziaria a ciascuno assegnata, predispongono i piani di spesa annuali nei limiti della dotazione stessa.
2. I piani di spesa annuali, la cui efficacia è subordinata all'approvazione del Consiglio Federale, per sopravvenute esigenze e sempre nei limiti di capienza della dotazione finanziaria assegnata possono formare oggetto di successive variazioni da trasmettere al Consiglio Federale entro il 30 novembre per la prescritta approvazione.

#### Art. 29 - Effettuazione delle spese

1. Le spese per il funzionamento e per l'attuazione dei programmi di attività dei Delegati Regionali/Provinciali sono effettuati dagli stessi secondo le norme del presente Regolamento e nei limiti degli stanziamenti previsti dai piani di spesa approvati dal Consiglio Federale.
2. Ai fini del necessario raccordo con lo Stato patrimoniale della Federazione, le spese relative all'acquisto di beni inventariabili sono comunque subordinate all'autorizzazione da parte del Segretario Federale.
3. I Delegati i sopra indicati provvedono al pagamento delle spese ordinate mediante assegni bancari da loro firmati o bonifici bancari da loro disposti a carico dei conti correnti bancari nei quali sono depositati i fondi assegnati agli Organi Periferici stessi cui sono preposti.

#### Art.30 – Documentazione e rendicontazione delle spese

1. I documenti di spesa emessi dai Delegati Regionali/Provinciali sono numerati in ordine progressivo e registrati nei libri e nei partitari dei pagamenti tenuti dai suddetti Organi Periferici della Federazione.



# Federazione Sport Sordi Italia

Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico

3. Salvo il caso in cui nella gara ad evidenza pubblica sia stabilito che il verbale di aggiudicazione della gara tiene luogo del contratto, l'affidamento della fornitura avviene mediante stipulazione di contratto entro il termine stabilito.
  4. I contratti devono avere termini e durata certi e per le spese correnti, di norma, non possono superare i nove anni. Per ragioni di necessità o convenienza può essere prevista una durata superiore.
  5. Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessità o di convenienza.
  6. Il Presidente della federazione, in qualità di legale rappresentante è competente alla stipula di tutti i contratti comportanti impegni politico economici per la stessa.
  7. I contratti stipulati con società commerciali, enti ed organismi pubblici e privati devono contenere l'indicazione del rappresentante legale.
- Nei contratti di importo superiore a € 30.000,00 devono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo nell'esecuzione della prestazione.  
I limiti di spesa indicati sono al netto degli oneri fiscali.

## Art. 33 - Trattativa privata

1. Per l'acquisizione di beni e servizi e per la effettuazione di lavori, al fine di assicurare il miglior utilizzo delle risorse finanziarie disponibili si provvede alla ricerca sul mercato del prezzo più basso o dell'offerta più conveniente anche sotto il profilo qualitativo, attraverso trattative private che saranno ristrette o allargate in funzione dell'importo della fornitura. Per le gare di importo da € 2.000,00 e fino a € 30.000,00, la scelta del contraente potrà avvenire acquisendo almeno tre preventivi. Per le gare di importo superiore i preventivi acquisiti dovranno essere almeno 5, l'espletamento della trattativa sarà curato dal Segretario Federale attraverso le Commissioni Scelta Ditte e Aggiudicazione Gare i cui componenti sono nominati dall'organo direttivo federale per un quadriennio paralimpico. Le imprese interessate saranno ricercate ricorrendo allo specifico Albo fornitori oppure considerando i dati relativi alle precedenti forniture o le notizie acquisite sul libero mercato.
2. Per acquisti o alienazioni di beni e/o servizi
  - a) per le piccole spese d'importo inferiore ad € 2.000,00 il Consiglio Federale può autorizzare il Presidente Federale ad agire in via diretta.
  - b) al di sotto delle unità di conto stabilite dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1.000 del 2 maggio 2006 per l'espletamento della gara pubblica, la selezione del contraente avviene sempre a cura della Commissione Scelta Ditte e l'aggiudicazione della Gara a cura della Commissione



# Federazione Sport Sordi Italia

Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico

Aggiudicazione Gare a seguito di autorizzazione all'acquisto del competente organo deliberante. In tali casi si procederà all'invio contemporaneo alle società e/o persone concorrenti, individuate secondo i criteri di cui detto (preventivi da almeno 3 o 5 aziende e/o società del settore interessato) e ritenute idonee, di uno schema di atto particolareggiato in cui sono descritti dettagliatamente l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo, nel giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stato stabilito.

Nella lettera di invito alla gara dovrà essere inoltre precisato il criterio in base al quale si procederà all'aggiudicazione.

La Commissione Aggiudicazione Gare procede all'esame delle offerte pervenute ed alla conseguente aggiudicazione, riportando l'esito della gara nel verbale di aggiudicazione che, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, terrà luogo del contratto quando previsto nel capitolato di gara;

3. E' consentita la selezione del contraente mediante l'appalto concorso quando si ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell'offerente per la elaborazione del progetto definitivo delle opere e dei lavori.

Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare, nei termini, nelle forme e nei modi stabiliti dall'invito, il progetto dell'opera o del lavoro, corredato dei relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto.

L'aggiudicazione da parte della Commissione costituita come sopra, che può essere integrata da un esperto nella materia oggetto del contratto, dal competente organo deliberante la gara, ha luogo in base all'esame comparativo dei diversi progetti, all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte.

Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze della federazione, la Commissione ne dà atto e può essere indetto un nuovo appalto concorso con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni.

E', in ogni caso ammessa la trattativa privata con una sola impresa nei seguenti casi:

per l'acquisto dei beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione dei lavori che una sola impresa può fornire od eseguire nei termini o con i requisiti tecnici o con il grado di perfezione richiesti, nonché quando la fornitura riguardi beni o servizi che per motivi tecnici artistici o ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi non può essere affidata che ad un fornitore determinato;





# Federazione Sport Sordi Italia

Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico

per l'acquisto e la locazione di immobili;  
per l'affidamento di studi, progetti, ricerche, sperimentazioni, consulenze, ecc, a persone o ditte aventi alta e specifica competenza tecnica o scientifica, ovvero per l'acquisto di oggetti d'arte o di oggetti fabbricati a scopi di ricerca, di prova, di studio e di messa a punto;  
per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze imprevedute per l'esecuzione di lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente ed economicamente separati dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi il 50% dell'importo del contratto originario;  
per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringa la Federazione ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche.

## Art. 34 – Gare ad evidenza pubblica

Per i lavori e le forniture di beni e servizi di importo uguale o superiore alle unità di conto stabilite dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1000 del 2 maggio 2006 - supplemento ordinario n. 107, si procederà a gare ad evidenza pubblica nel rispetto delle disposizioni recate dal richiamato provvedimento legislativo.

## Art. 35 – Contratti di sponsorizzazione e pubblicità

Per i contratti di sponsorizzazione e/o di pubblicità connessi ad eventi sportivi o altre iniziative a carattere socioprom pubblicitario - tenuto conto dell'alto valore sociale delle attività della Federazione oltreché sportivo - che producono ricavi per essa, non è richiesto il ricorso alle procedure di cui ai precedenti articoli, fatto salvo l'espletamento di una trattativa privata, interpellando all'uopo almeno tre società/aziende sponsor dello stesso settore merceologico per i contratti di sponsorizzazione di importo superiore ai 500.000,00 euro.



## TITOLO IV

### ALTRE DISPOSIZIONI

#### Art. 36 – Libri e Registri obbligatori

1. Sono tenuti ed aggiornati dalla Federazione i seguenti libri e registri:

- a) libri dei verbali delle adunanze dell'Assemblea Nazionale e degli altri Organi Collegiali;
- b) libro giornale;
- c) partitario dei conti economici e patrimoniale movimentati nell'esercizio;
- d) giornale e registri previsti per le attività commerciali;
- e) registro degli inventari, contenente la descrizione e la valutazione dei beni all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nelle singole voci nel corso dell'esercizio per effetto della gestione del bilancio o per altre cause (ammortamenti, deperimenti, sopravvenienze, insussistenze, ecc.), nonché la consistenza alla chiusura dell'esercizio;
- f) libri e registri previsti dalle disposizioni di legge in materia di lavoro e previdenza sociale.

#### Art. 37 – Conservazione delle scritture contabili

Le scritture sono conservate, unitamente ai documenti contabili e alla corrispondenza, per almeno dieci anni dalla data dell'ultima registrazione e comunque sino alla successiva data di definizione di eventuali accertamenti o procedure contenziose in corso.

#### Art. 38 – Sistema di elaborazione automatica dei dati

Per la tenuta delle scritture finanziarie e contabili la Federazione si avvale di sistemi di elaborazione automatica dei dati, provvedendo alla loro realizzazione con modalità concordate con il CIP.



## TITOLO X

### CONTROLLO SULLA GESTIONE

#### Art. 39 – Compiti Collegio dei Revisori dei Conti

1. E' obbligatorio acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso collegialmente, sugli schemi degli atti deliberativi riguardanti il Bilancio di previsione, le variazioni allo stesso e il Bilancio Consuntivo d'Esercizio nonché su tutti gli altri atti per i quali detto parere sia previsto dal presente Regolamento.

2. I documenti di competenza dovranno pervenire al Collegio dei Revisori dei Conti almeno sette giorni prima dell'assunzione dell'atto deliberativo.

3. La relazione sul Bilancio di previsione, sulle relative variazioni e sul Bilancio Consuntivo d'Esercizio deve concludersi con un giudizio favorevole o contrario all'adozione del provvedimento. In particolare, la relazione sul Bilancio di previsione deve contenere, tra l'altro, il parere sulla attendibilità dei ricavi e sulla congruità dei costi; la relazione sul Bilancio Consuntivo d'Esercizio deve contenere il parere riguardo alla corrispondenza dei dati risultanti dalle scritture contabili con quelli esposti nel documento, nonché valutazioni in ordine alla regolarità della gestione.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti stabilisce la cadenza temporale per l'effettuazione dei controlli e riscontri.

5. Fermo restando il carattere collegiale dell'Organo, i Revisori possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine possono prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili anche interni.

6. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, nonché delle risultanze dell'esame collegiale dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti consuntivi è redatto apposito verbale, che deve essere trasmesso in copia al CIP entro 15 giorni dalla sottoscrizione.

7. I controlli da parte del Collegio dei Revisori dei Conti si svolgono, per quanto compatibili, secondo le disposizioni in materia di controllo previste per il collegio dei sindaci dagli articoli da 2397 a 2409 septies del Codice Civile; in particolare il Collegio dei Revisori svolge, tra gli altri, i seguenti compiti in relazione ai quali può chiedere al Segretario Federale e/o ai componenti degli Organi Collegiali di amministrazione ogni necessaria notizia:

- controllo dell'amministrazione della Federazione;
- vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- verifica della corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali;
- verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, della regolare tenuta della contabilità;
- verifica di conformità del Bilancio Consuntivo di Esercizio alle risultanze delle scritture contabili;
- verifica dell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del Codice Civile, per la valutazione del patrimonio federale;



# Federazione Sport Sordi Italia

Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico

- accertamento, almeno ogni trimestre, della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Federazione o ricevuti dalla Federazione in impegno, cauzione o custodia;
- espletamento, anche individualmente, di atti di ispezione e di controllo.

## TITOLO XI NORME FINALI

### Art. 40– Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile.

### Art. 41 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio Federale ed è sottoposto al potere di vigilanza del CIP.